

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MATERA**

Il Tribunale di Matera in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dr. Giorgio PICA Presidente  
Dr. Antonello VITALE Giudice  
Dr.ssa Tiziana CARADONIO Giudice rel.

esaminati gli atti e sciolta la riserva formulata all'udienza che precede;

**OSSERVA**

La SOCIETÀ s.r.l. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Matera, in data 2/12/2016, con la quale era stato rigettato il ricorso da essa proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per la riduzione dell'ipoteca giudiziale iscritta, dalla BANCA SPA per un credito di € 90.000,00 fondato su decreto ingiuntivo, su un complesso immobiliare di proprietà della società di valore pari a € 4.650.000,00 e dunque sproporzionato rispetto al credito ingiunto.

La BANCA SPA ha resistito al reclamo, chiedendone il rigetto.

Il reclamo va rigettato.

In sede di reclamo la banca ha insistito nella eccezione di inammissibilità della tutela cautelare di urgenza finalizzata alla cancellazione, sia pure parziale, di una ipoteca giudiziale per contrasto con l'art. 2884 c.c..

L'eccezione è fondata e va accolta.

Questo Collegio, pur consapevole della esistenza dell'indirizzo di segno contrario seguito dal giudice di prime cure, aderendo all'orientamento restrittivo, ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito (v. Trib. Vicenza 23/2/2010; Trib. Brindisi, 7/1/2012; Trib. Santa Maria Capua Vetere 12/3/2012), ritiene che **non possa disporsi la riduzione di un'ipoteca legale o giudiziale con un provvedimento cautelare all'esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c.; ed invero, la cancellazione e la riduzione dell'ipoteca, per evidenti ragioni inerenti alla natura e funzione stessa della iscrizione, non possono essere disposte mediante un provvedimento ex art. 700 c.p.c. essendo necessario, ai sensi dell'art. 2884 c.c., una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo.**

Nonostante l'attuale configurazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. alla luce di quanto disposto dall'art. 669 octies c.p.c., a tale provvedimento **non può riconoscersi natura definitiva**, atteso che non è precluso alla parte interessata introdurre il giudizio di merito, che l'efficacia della predetta misura cautelare è limitata al procedimento in cui è stata emanata (v. ad, 669 octies c.p.c.) **ed inoltre che la stessa è comunque revocabile e modificabile ex art. 669 decies c.p.c..**

In particolare, con specifico riferimento alla problematica relativa all'ammissibilità di una riduzione d'urgenza di ipoteca, su cui si controverte in questa sede, è stato osservato **che gli effetti della riduzione di ipoteca non sono dissimili da quelli che si verificano per**

*Ordinanza, Tribunale di Matera, Pres. Pica – Rel. Caradonio, del 20 marzo 2017*

**l'ipotesi di cancellazione e ciò in ragione del fatto che la riduzione ipotecaria costituisce una forma di cancellazione vera e propria, anche se parziale dell'ipoteca.** Essa pertanto deve essere assoggettata in via di interpretazione estensiva o analogica alla disposizione di cui all'art. 2884 c.c.: anche per l'esecuzione della riduzione di ipoteca occorre una sentenza passata in giudicato.

Infatti, le conseguenze per il creditore che vede cancellato o ridotto il proprio privilegio differiscono fra loro unicamente sotto il profilo del *quantum* di garanzia che viene meno o residua, ma non anche sul piano della gravità degli effetti irreversibili di privazione di garanzia che ne conseguono.

Così come per la cancellazione, **è possibile** per il debitore ottenere **la restrizione dell'ipoteca ad alcuni beni soltanto solamente sulla base di una sentenza definitiva** che, alla luce della irreversibilità delle conseguenze che ne derivano, appare essere **l'unico provvedimento in grado di assicurare certezza a determinate situazioni giuridiche**, come invece non sarebbe con un provvedimento d'urgenza, per sua natura suscettibile di essere stravolto dalla pronuncia di merito,

L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito all'ammissibilità della tutela cautelare d'urgenza finalizzata alla riduzione dell'ipoteca giustifica la compensazione delle spese della presente fase di reclamo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002, dovendosi porre a carico del reclamante il pagamento dell'ulteriore somma in misura pari a quanto già corrisposto a titolo di contributo unificato.

**P.Q.M.**

- rigetta il reclamo;
- compensa tra le spese della presente fase di reclamo;
- visto l'articolo 13 curarne 1 *quater* d.p.r. 115 2002, pone a carico della società reclamante il pagamento della somma pari all'importo già corrisposto per il contributo unificato.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.20/3/2017.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*